

VERBALE DI INCONTRO ex art. 47 L. 428/90

Addì 11 settembre 2017, presso la Direzione aziendale T.U.A. S.p.a. di Pescara per concludere la **consultazione sindacale** prevista dall'art. 47 L. 428/90 – art. 2112 cod. civ., inerente le attività necessarie per il trasferimento del ramo commerciale alla società partecipata Sangritana S.p.a., sono presenti, per la Segreteria Cgil Regionale Rita Innocenzi, per la Segreteria Regionale Filt-Cgil Franco Rolandi e Luigi Scacciaepre, per le Segreterie Provinciali e le RSA Maurizio Di Martino, Domenico Fontana, Carlo Albani, Aurelio Di Eugenio e Maurizio De Juliis;

gli amministratori delle aziende : Tulio Tonelli (Presidente TUA Spa) e Pasquale Di Nardo (Amministratore Unico Sangritana Spa), assistiti dall'Avv. Franco Di Teodoro.

Sono altresì presenti il Direttore Risorse Umane Giuseppe Finocchietti e il Direttore Esercizio – Divisione Gomma Antonio Montanaro.

Vengono commentati i piani previsionali delle aziende, i dati relativi alla dotazione dei mezzi e le previsioni di turn-over.

La Filt Cgil, quale totalità delle RSA delle unità produttive della Società TUA Spa unitamente alle strutture territoriali e regionale, ribadisce le eccezioni precedentemente sollevate di carattere formale e sostanziale inerenti la procedura sin qui seguita da TUA Spa e Sangritana Spa:

- in primo luogo con riferimento alla nota aziendale del 22 agosto 2017 prot. 017544 le modalità poste in essere non risultano formalmente rispondenti alla comunicazione di avvio della procedura e ciò per via del mancato invio mediante raccomandata o raccomandata a mano ovvero pec o ancora lettera ordinaria di tale nota nonché per via di quanto inserito all'oggetto di quest'ultima che risulta essere "comunicazione di richiesta attivazione procedura di consultazione sindacale per trasferimento ramo d'azienda a seguito di cessione ai sensi dell'art.47 L. 428/90 Art.2112 Cod.Civ". Come noto, infatti, ai sensi della vigente normativa in materia, la "procedura di consultazione sindacale", quale prerogativa delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, si attiva su richiesta di queste ultime - non già per altrui richieste - una volta effettuata dai soggetti datoriali (l'alienante e l'acquirente) la formale comunicazione effettuata nei termini di cui al comma 1 del richiamato art.47 Legge 428/90. Risulta evidente, che l'impostazione iniziale della nota inviata da TUA Spa e Sangritana Spa era tesa ad accorpare le fasi che la normativa distingue nettamente caratterizzando l'esame congiunto come passaggio successivo ed affatto coincidente con il primo;

- nel merito di quanto inserito nella nota aziendale citata, all'atto dell'invio di quest'ultima, diversamente da quanto ivi riportato, non risultavano e non risultano ancora alla data odierna esservi atti emanati dalla Regione Abruzzo inerenti l'affidamento in house dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale e, come noto, non risultano peraltro essersi perfezionati i provvedimenti di competenza della medesima Regione relativi proprio alla formale definizione dei servizi minimi prerogativa di esclusiva pertinenza della Regione Abruzzo;

- alla data di redazione della nota aziendale sopra citata, come peraltro dichiarato da TUA Spa e Sangritana Spa all'interno della medesima, non risultava altresì essersi formalizzata alcuna decisione in seno al CdA circa un ramo d'azienda oggetto di trasferimento che si sostiene, infatti, essere corrispondente "all'istituenda Divisione dei Servizi a Mercato";

- al punto a) della più volte richiamata Vs. nota si argomenta in merito ai "servizi...da far confluire nel nuovo ramo d'azienda";

- nella parte finale della medesima nota il sostenere l'intendimento di ritenere "formalmente avviata l'attività di consultazione sindacale" tendeva a limitare l'esercizio dell'attività sindacale richiamando il "rispetto della previsione di legge" che però, come noto, prevede una successione temporale - dalla comunicazione all'esaurirsi della fase di consultazione sindacale - che risulta precisamente scandita nei termini di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art.47 Legge 428/90;

- secondo il consolidato orientamento della Cassazione, più volte ribadito anche nelle recenti pronunce, costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall'art. 2112 cc, anche nel testo modificato dal D.lgs n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten notes on the left margin]

funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti;

- secondo l'orientamento richiamato la verifica dell'imprescindibile requisito della conservazione del ramo d'azienda presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e, per tale ragione, oggetto di accertamento istruttorio e massima attenzione da giurisprudenza e dottrina i casi di strutture produttive create ad hoc in occasione del trasferimento;

- dalla analisi della normativa e dagli approfondimenti giurisprudenziali ne deriva, pertanto, che, affinché possa considerarsi legittima una cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., risulta necessario che il complesso trasferito consista in una struttura aziendale autonoma dal punto di vista funzionale e preesistente alla cessione, non assumendo alcun rilievo la sola decisione del soggetto cedente di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento;

- in sostanza, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che un ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonostante le modifiche introdotte dall'art. 32 del D.Lgs. 10/9/03 n. 276, non può essere disegnato, costruito e plasmato solo al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso, ma deve piuttosto consistere in un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria struttura, il che - proprio in relazione al senso del verbo "conservare" contenuto nella norma - presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente dato che, come è stato più volte autorevolmente sottolineato "non si può conservare l'identità di ciò che non ha identità prima della cessione";

- la scelta aziendale di procedere senza tener conto in alcun modo delle eccezioni di carattere formale poste dalla Filt Cgil - che si riserva comunque ogni azione - ha portato a tenere, nelle limitazioni sopra enucleate, riunioni nell'ambito di un percorso che ha visto la Filt Cgil chiedere le informazioni fornite nelle modalità e nei contenuti riportati nei verbali. In particolare, rispetto alla richiesta di fornire un adeguato livello di informazioni circa il Piano Economico Finanziario delle due Società (cedente e cessionario), oltre alla tardività nel rispondere a tale richiesta, risulta evidente che

a) i contenuti previsionali del piano economico finanziario di TUA Spa sono meramente ipotizzati, privi di riscontro oggettivo da parte della Regione Abruzzo e conseguentemente altresì privi della codifica in termini di provvedimenti di Giunta e/o di Consiglio nè dotati della copertura di Bilancio della Regione Abruzzo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio evidenziano una crescita tendenziale in assenza di certezza degli interventi che dovrebbero garantire tale incremento mentre vi sono elementi certi di minore introito che deriveranno dal trasferimento di tutti i servizi a lunga percorrenza alla Società Sangritana Spa. Inoltre TUA Spa ipotizza aumenti di introiti mediante l'ampliamento dell'area del Biglietto Unico nello stesso bacino metropolitano e l'utilizzo della strada parco;

b) diversamente dagli impegni assunti dall'azienda riportati nel verbale del 7 settembre 2017, alcuni dati di carattere economico finanziario inerenti Sangritana Spa affatto rispondenti al PEF sono stati inoltrati soltanto circa un'ora prima dell'incontro odierno.

La FILT Cgil ritiene che sia non esaustivo il quadro relativo alle prospettive dei dipendenti. Riscontra, peraltro, che le informazioni sul turn-over unite a quanto dichiarato sulle future nuove assunzioni che verranno effettuate in Sangritana Spa compongono un quadro di incongruenze circa le prospettive.

La Filt Cgil, nel ribadire la propria contrarietà alla procedura di trasferimento di ramo d'azienda a seguito di cessione, per quanto non evidenziato nel verbale odierno fa riferimento e richiamo ai verbali delle precedenti sedute, nonché alle comunicazioni inviate, riservandosi ogni azione anche legata ad elementi che dovessero successivamente emergere in ordine alla procedura.

Le società, dopo aver attentamente valutato le argomentazioni che precedono, ne prendono atto.

Per quanto sopra le parti dichiarano conclusa la procedura prevista dall'art. 47 L. 428/90 con esito negativo.



g.p.u. t.










